



GREENPEACE



T&E



Proposte di emendamento

**Forum Diseguaglianze e Diversità, Greenpeace, Kyoto Club, Legambiente,
Transport & Enviroment, WWF Italia ETS**

AC 2809

Decreto legge recente “Misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche, di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico”

Proposta di emendamento all’articolo 1:

1) Sostituire il comma 1 con i seguenti:

“1. Per l’anno 2026, al fine di sostenere la riduzione strutturale dei costi energetici delle famiglie in condizione di disagio economico, le risorse derivanti dal contributo straordinario di cui al presente articolo, nel limite di spesa di 315 milioni di euro per l’anno 2026, sono destinate al Fondo nazionale reddito energetico, istituito ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 8 agosto 2023.

1-bis. Al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 8 agosto 2023 che istituisce il Fondo nazionale reddito energetico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All’articolo 2, comma 1, dopo la lettera e) inserire le seguenti:

- i) “e-bis) «pompa di calore» impianto definito ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192;
- ii) “e-ter) «sistema di accumulo» impianto definito ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera oo) del decreto ministeriale 7 agosto 2025

b) All’articolo 7, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: “impianti fotovoltaici” inserire le seguenti: “, pompe di calore e sistemi di accumulo”.

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.

2) Sostituire il comma 4 con i seguenti:

“4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 315 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede mediante un contributo straordinario di solidarietà energetica a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento del volume d’affari dell’anno 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.

4-bis. Il contributo è pari al 5 per cento della quota di margine operativo lordo dell’esercizio 2025 eccedente la media dei margini operativi lordi registrati negli esercizi successivi al 2019, con esclusione dell’esercizio 2022, come risultanti dai bilanci approvati.

4-ter. Il contributo è dovuto per il solo anno 2026, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi né dell’imposta regionale sulle attività produttive ed è versato secondo modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle entrate.”

MOTIVAZIONE

Seppur positiva la volontà di intervenire sui costi in bolletta per le famiglie a redditi bassi, la misura rischia di non essere sufficiente ed adeguata se non si mantiene una visione di insieme che metta queste famiglie nella condizione di poter pagare di meno le proprie bollette sul lungo periodo, uscendo quindi da una dimensione di misure spot ed emergenziali. In tal senso, la proposta mantiene l’estensione della platea per i Bonus Sociali, spostando tuttavia la copertura economica da quella individuata nel DL ad una tassazione degli extra profitti delle imprese energetiche.

Per rispondere invece al problema strutturale di povertà energetica, e quindi andare nella direzione di supporti in grado di affrontare il caro bollette sul lungo periodo, si propone di spostare i 315 milioni di euro stanziati per implementare ulteriormente il Reddito Energetico, ampliandolo alle pompe di calore e agli accumuli in modo da permettere alle famiglie beneficiare di uscire da una situazione di incertezza e criticità, da cui non usciranno con soluzioni emergenziali, e di accedere alle tecnologie della transizione energetica.

Proposte di emendamento all’articolo 6:

- 1) Sopprimere l’articolo.
- 2) Sostituire l’articolo 6 con il seguente:

“Art. 6

(Divieto di traslazione sui consumatori dei costi delle quote ETS e modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n 47 in tema di assegnazione dei proventi delle aste ETS)

1. I costi sostenuti dai soggetti obbligati per l'acquisto delle quote di emissione di gas a effetto serra nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (EU ETS) non sono in alcun caso imputabili, direttamente o indirettamente, ai corrispettivi applicati agli utenti finali.
2. È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 1 di traslare sui prezzi finali dell'energia, dei servizi energetici o di altri beni e servizi regolati, i costi connessi all'acquisto delle quote di emissione, anche mediante componenti tariffarie, clausole contrattuali, meccanismi di indicizzazione o pratiche equivalenti.
3. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, avente ad oggetto “Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.” sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 4, secondo periodo, le parole “Il 50% dei proventi delle aste è assegnato” sono sostituite dalle seguenti: “I proventi delle aste sono assegnati”.
 - b) il comma 5 è abrogato;
 - c) al comma 7, la lettera h) è soppressa;
 - d) dopo il comma 7 aggiungere il seguente: “7-bis. Le risorse di cui al comma 4 sono destinate esclusivamente al phase out dai combustibili fossili e sono esclusi finanziamenti diretti e indiretti per energia nucleare, fossile o tecnologie di cattura e sequestro di carbonio.”
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in termini di minori entrate per il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni interessati, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento relativo all'articolo 6 va nella direzione di correggere due storture legate all'implementazione del sistema ETS in Italia che non hanno permesso di espletare a pieno le sue potenzialità nel supportare la transizione energetica nei settori interessati: da un lato, l'aumento dei

prezzi dell'elettricità sugli utenti finali ponendo un ulteriore ostacolo alla elettrificazione (comma 1 e 2); dall'altro il fatto che le risorse che lo Stato ricava da ETS non vengano interamente spese per supportare i settori coinvolti nella decarbonizzazione e nel passaggio a tecnologie pulite (comma 3 e 4).

Più nel dettaglio, l'attuale configurazione dei costi della bolletta elettrica determina per i consumatori domestici un carico fiscale e parafiscale — composto da accise, oneri di sistema, costi ambientali (ETS1) e IVA — [che sull'energia elettrica risulta circa triplo rispetto a quello applicato al gas](#). Questo squilibrio mette in luce come la pressione fiscale rappresenti un ostacolo al processo di elettrificazione.

L'emendamento nei commi 1 e 2 è finalizzato a fare in modo che ETS1 sia effettivamente efficace nel favorire la decarbonizzazione e la transizione energetica, facendo sì che i costi ad esso legati restino unicamente a carico di chi produce elettricità da fonti fossili. L'effetto è una riduzione, seppur minima, dei costi in bolletta elettrica per gli utenti finali, favorendo l'elettrificazione alimentata da fonti rinnovabili; e una maggiore efficacia della misura facendo pagare solo ed esclusivamente chi inquina, incentivando quindi ad accelerare la decarbonizzazione.

Va tuttavia messo in evidenza come i settori coinvolti dal sistema ETS1 ad oggi non hanno potuto a pieno beneficiare degli incentivi e del supporto dello stato per la decarbonizzazione ed il passaggio a tecnologie pulite finanziati dalle risorse del sistema in quanto solo il 50% è destinato a questo scopo e del restante 50% solo una piccola parte ha una destinazione chiara a supporto della transizione energetica giusta (9% del totale, secondo un'[analisi](#)).

L'emendamento nei commi 3 e 4 è finalizzato a destinare, conformemente a quanto dettato dalla direttiva UE 2023/959, il 100% dei proventi delle aste di carbonio alla transizione ecologica, all'attuazione di una strategia di emissioni di carbonio e gas serra vicine allo zero e al phase out dai combustibili fossili. Attualmente il d.lgs. 47/2020, articolo 23, comma 5, destina il 50% dei proventi derivati dalle aste del carbonio al Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato, con la nostra proposta disponiamo che l'intero ammontare dei proventi sia destinato al MASE e al MIMIT per le finalità declinate al comma 7. Si propone inoltre che le risorse non possano essere destinate a finanziare direttamente o indirettamente energia nucleare, energia da fonti fossili e attività legate alla CCS (cattura e stoccaggio del carbonio, una tecnologia che non riesce a eliminare le emissioni di CO₂, sproporzionatamente costosa e molto energivora), e che debbano essere destinate esclusivamente ad attività finalizzate al phase out dai combustibili fossili.

La differente destinazione delle entrate derivanti dall'integrale utilizzo dei proventi delle aste ETS al MASE e al MIMIT, in luogo della quota attualmente assegnata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, trovano compensazione mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni interessati, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 garantendo così la neutralità finanziaria della misura. Si precisa inoltre che, come già detto, [a fronte di 15,6 miliardi di euro di proventi generati tra il 2012 e il 2023 tramite le Aste dell'EU ETS, l'Italia abbia speso solamente il 9% di queste risorse](#). Al netto delle risorse impiegate nel Fondo di ammortamento dei titoli di stato, restano dunque ancora più di 6 miliardi di euro da impiegare e spendere. Si stima inoltre che i proventi tra il 2025 e il 2030

dovrebbero ammontare ad una cifra compresa tra i 27 e i 33 miliardi di euro; vale a dire più di 4 miliardi di euro l'anno.

Proposta emendamento articolo 11:

- 1) Sopprimere l'articolo.

MOTIVAZIONE

Per rispondere alle necessità di sicurezza energetica del Paese è necessario aumentare gli investimenti nelle fonti rinnovabili e ridurre le barriere burocratiche che oggi bloccano il loro sviluppo. L'accelerazione dei processi di produzione di gas naturale non risponde né a bisogni di sicurezza energetica né tantomeno alla direzione che l'Italia dovrebbe prendere per affrontare una transizione energetica in linea con gli obiettivi europei e nazionali. Si chiede quindi che l'articolo 11 del presente Decreto venga rimosso in quanto la produzione di gas fossile in Italia non necessita di ulteriori semplificazioni o scorciatoie amministrative.